



# COMUNE DI ZAMBRONE

PROV. DI VIBO VALENTIA  
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

Ordinanza n. 82 / 2020

Addì 27 Ottobre 2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>ULTERIORI MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19.</b>  <b><u>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE</u></b>  <b><u>DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI</u></b>
-----------------	---

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale);

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) poi reiterata fino al 31 gennaio 2021 giusta decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle e autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19);

**VISTO** il DPCM del 24 ottobre 2020 col quale vengono decretate altre misure di contrasto della pandemia in corso;

**VISTA** l'ordinanza N. 80 datata 26 ottobre 2020 del Vice-Presidente facente funzioni di Presidente della Regione Calabria volta a contenere la diffusione dell'epidemia;

**DATO ATTO** che in tale ultimo provvedimento si stabilisce che «i sindaci dei Comuni dispongano, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue: a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea; b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree; c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne; e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori». E ancora: «Si raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. La misura vale per l'intero territorio regionale». L'ordinanza inoltre «conferma il disposto, a carico delle Aziende ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020».

**CONSIDERATO** che i DPCM pongono come obiettivo di carattere generale la situazione di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**PRESO ATTO** che il Comune di Zambrone non dispone di personale sufficiente ad assicurare i controlli richiesti per tutto l'arco temporale sopra indicato. E preso atto, comunque, che risulterebbe contrario ad ogni norma del vivere civile e del più elementare senso di umanità chiudere per l'intero periodo anzidetto (28 Ottobre/4 Novembre 2020), l'accesso ai cimiteri. Per assicurare l'ingresso ai cimiteri comunali, pertanto, sarà impiegato personale volontario qualificato, volontari dell'AnpanaGepa (Protezione Civile, sede di Zungri), limitatamente ai giorni *infra* indicati, in modo tale da potere assicurare l'osservanza alle disposizioni menzionate, senza pregiudicare del tutto la visita ai cari estinti da parte della popolazione.

**RITENUTO**, quindi, di disciplinare l'ingresso ai cimiteri per il periodo 28 ottobre - 4 novembre 2020; **VISTO** l'art.50 comma 4 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale".

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e per tutta la durata dell'emergenza, **la chiusura al pubblico, sino a nuove disposizioni, dei cimiteri comunali, presenti sul territorio da giorno 28 ottobre a giorno 31 ottobre. E nel giorno del 3 novembre c.a.**

**I cimiteri saranno, invece, aperti, nei giorni 1, 2 e 4 Novembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30.**

L'accesso ai cimiteri, comunque, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni menzionate, in modo particolare di quelle nel Dpcm del 24/10/2020 e dell'ordinanza regionale n.80/2000.

2. Di garantire, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di venti persone (esclusi gli operatori del settore);
3. In caso di inottemperanza si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività e delle altre previste dalla legge;
4. Alla Polizia Municipale è demandata la puntuale attività di controllo del presente provvedimento;

**La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Zambrone**

### **DISPONE**

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, notificata alla:

- Prefettura di Vibo Valentia;
- Stazione Carabinieri di Zungri competente per territorio;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico che avrà cura di far osservare la presente disposizione coadiuvato dai dipendenti assegnati alla propria area e dagli agenti di polizia municipale.

### **INFORMA**

*che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai*

*sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

**Il sindaco**

**Avv. Corrado Antonio L'Andolina**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*